



n. 11
Novembre 2017 - Anno LXIV

Direzione e amministrazione
Viale della Lirica, 61 - 48124 Ravenna
Tel. 0544 506311 - Fax 0544 506312

L'Agricoltore Ravennate



Pubblicazione mensile - Riservato ai Soci

PERIODICO DELL'UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI DI RAVENNA

*L'Agricoltore
Ravennate
porge ai suoi lettori
i migliori
Auguri di
Buone
Feste*

ASSEMBLEA CONFAGRICOLTURA RAVENNA

Mercoledì 15/11/2017 si è svolta a Cà di Lugo l'assemblea generale dei soci di Confagricoltura Ravenna. In apertura, il Presidente Pasquali, nella propria relazione, ricorda ai numerosissimi soci presenti gli eventi significativi che si sono verificati dall'ultimo incontro con i soci avvenuto in occasione dell'assemblea del 20 aprile 2017; in particolare: l'apertura del nuovo ufficio zona di Lugo, la costante attenzione nei confronti dei vari organismi nei quali si sviluppa la presenza sindacale dell'Unione Provinciale Agricoltori di Ravenna quali i Consorzi di Bonifica che operano sul nostro territorio, i livelli Regionale e Nazionale di Confagricoltura, ed altre realtà importanti. La parte statutaria si è poi conclusa

con l'illustrazione e l'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio 2018 ed una serie di importanti interventi da parte dei soci presenti.

Alle ore 17:00, con l'aiuto del direttore Danilo Verlicchi nell'organizzazione e nella conduzione dell'evento, ha avuto inizio la parte pubblica dell'incontro. Il presidente Pasquali ha presentato il tema del convegno: "PROSPETTIVE FUTURE DELL'ORTICOLTURA INDUSTRIALE SUL TERRITORIO RAVENNATE"

Hanno partecipato in qualità di relatori GIANCARLO FOSCHI *Direttore Generale OROGEL*, PIER PAOLO ROSETTI *Direttore Generale Conserve Italia* e MASSIMO PASSANTI *Presidente PRO.P.A.R.* - vicepresidente *Conserve Italia*, senza dubbio alcuno, tra i massimi interlocutori di un'agricoltura sempre più alla ricerca di coltivazioni in grado di ridare elevate PLV e buona redditività alle aziende agricole dopo il quasi totale abbandono della bieticoltura e la frutticoltura che stenta a trovare nuovi equilibri e nuove prospettive.

La cospicua partecipazione a questo convegno, complementare per argomento trattato con quelli precedenti sulle problematiche della vitivinicoltura, della PAC, dell'ortofrutta e con quello del prossimo mese di gennaio, sui cereali, dimostra la giustezza della formula di questo tipo di convegnistica nella quale i soci Confagricoltura hanno l'opportunità di interloquire direttamente con



IN QUESTO NUMERO

Assemblea Confagricoltura Ravenna • PSR: in uscita i bandi per l'anno 2018 sulle misure agro ambientali. Ci sarà il biologico ma non l'integrato • Certificati antimafia • Corsi di informatica • Richieste di finanziamento e DURC • Terreni a riposo, le novità per il 2018 • MOD. 26 denuncia di variazione culturale • Semine autunnali, da programmare con un'attenzione particolare al "greening" • Efa-azotofissatrici e terreni a riposo, divieto di uso dei prodotti fitosanitari • Verifiche ed utilizzo in sicurezza dei carri raccogli frutta • Problematiche su richieste DURC • Servizi di patronato • Domande di disoccupazione agricola competenza anno 2017 - scadenza 30 marzo 2018 • Infortunio breve dei coadiuvanti dei lavoratori autonomi agricoli • Comunicazione di infortunio a fini statistici • Denunce aziendali (da) di variazione • Aliquota IVA al 4% per le paste con farine di legumi • Rottamazione carichi affidati all'agente della riscossione • Imposte e tasse - Bonus per investimenti in pubblicità - art. 57 bis del DL 50/2017 convertito in legge n. 96/2017 • Scadenario dicembre.

COMUNICAZIONE NOSTRO SERVIZIO PAGHE per ASSUNZIONI 2018

Si comunica ai soci che dal 1° dicembre 2017 è possibile effettuare le assunzioni di Operai a Tempo Determinato (avventizi) con decorrenza 01/01/2018.

Pubblicazione mensile • Direttore Responsabile: **Daniilo Verlicchi** - Redazione: **Luisa Bagnara** - Collaboratori: **Cesare Bortone, Sergio Pistocchi, Angelo Formigatti, Giulia Gusella, Mauro Martignani, Andrea Gaetano, Fabrizio Prudente, Elena Cantoro, Paolo Scardovi** - Autorizzazione del Tribunale di Ravenna n. 6 del 20-10-1948 • Iscrizione ROC n. 7806 • Stampa: Tipolitostear, via Maestri del Lavoro, 14/A - Fornace Zarattini (Ra) - E-mail: tipolitostear@virgilio.it

i massimi responsabili nazionali delle problematiche tecniche, economiche e sindacali. In Particolare nel prosieguo del convegno, oltre a definire il significato tecnico ed economico delle tre realtà, i relatori hanno sollecitato l'attenzione degli agricoltori presenti anticipando che le filiere del prossimo futuro oltre alla grande attenzione per gli aspetti nutrizionali non potranno non essere: sostenibili, innovative ed efficienti, le sfide del futuro saranno da giocarsi in questi ambiti con qualche attenzione in più per quanto riguarda il biologico che sta sempre più occupando un ruolo delicato ma di grande interesse.

Numerosi interventi da parte dei presenti, hanno impreziosito e consentito ulteriori approfondimenti nelle tematiche trattate incentrate sui rapporti tra i produttori agricoli, le industrie di trasformazione e le coop di "raccordo" come PRO.PA.R., è quindi stata riaffermata la indispensabile necessità di interprofessioni dedicate e redditizie per non disperdere risorse e opportunità in agricoltura.

PSR: in uscita i bandi per l'anno 2018 sulle misure agro ambientali. Ci sarà il biologico ma non l'integrato

Entro pochi giorni usciranno i bandi relativi a nuovi impegni agro ambientali.

Nel momento in cui scriviamo sappiamo che apriranno i termini per nuovi impegni relativi all'agricoltura biologica, ma non per la produzione integrata, per la quale tutte le risorse sono state impegnate nel bando aperto nel 2016.

Saranno poi aperti nuovi impegni relativi a gestione effluenti zootecnici, incremento della sostanza organica, agricoltura conservativa, biodiversità animale, biodiversità vegetale, gestione praticoltura estensiva, gestione dei collegamenti ecologici siti Natura 2000 e ritiro dei seminativi per venti anni a scopi ambientali.

Le risorse disponibili per ogni operazione non sono ancora state decise. Gli impegni saranno a carattere quinquennale, ma anche oltre per talune operazioni, a partire dal 2018.

Per informazioni e approfondimenti occorre rivolgersi agli uffici tecnici di Ravenna, Lugo e Faenza.

CERTIFICATI ANTIMAFIA

Confagricoltura: "si stravolge una norma positiva con eccessi burocratici. Bloccati i fondi europei per un milione di aziende agricole"

"Dal 20 novembre scatta la richiesta di certificazione antimafia per circa un milione di agricoltori beneficiari dei fondi europei, paralizzando l'Agea e tutti gli organismi pagatori, aggravando il carico burocratico ma, soprattutto, determinando l'arresto del flusso delle erogazioni dei fondi UE, a danno di tutte le aziende agricole. Si vanifica totalmente l'impegno profuso dal governo per rendere più efficiente il sistema di gestione delle risorse europee; peraltro si ingolfano pure le Prefetture che sono chiamate a gestire una mole enorme di documenti". Lo ha sottolineato il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti che è intervenuto sul ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina e sulla sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi, richiamando i problemi relativi alle disposizioni della legge 161/17 che prevede l'acquisizione

della documentazione antimafia per i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei. "Condividiamo pienamente le finalità della normativa antimafia ma ci sembra assurdo paralizzare il sistema degli organismi pagatori proprio ora che sta operando con efficacia e penalizzare le imprese agricole. Ci attendevamo provvedimenti nel DL Fiscale all'esame della Camera, ma la norma introdotta nel maxi-emendamento riguarda solo le piccole imprese che ricevono fondi europei entro i 5 mila euro. Così non si risolve il problema per le imprese più produttive e competitive".

Confagricoltura ha quindi sollecitato il governo a porre in essere tempestivamente "un ulteriore intervento anche legislativo per evitare i gravissimi disagi e danni per gli agricoltori per l'ulteriore aggravio di burocrazia".

CORSI DI INFORMATICA

Confagricoltura Ravenna organizza per i propri associati corsi di informatica

19/02/2018 - Lunedì
Come utilizzare tablet e smartphone

I corsi si svolgeranno a Ravenna presso la Sala "Olimpio Grandi" di Confagricoltura Ravenna - Viale della Lirica n. 61.

21/02/2018 - Mercoledì
Posta elettronica e PEC

Le lezioni saranno impartite dalla docente Sig.ra Valentina Ginepri, **sempre dalle ore 17,00 alle ore 19,00** nelle seguenti giornate:

Il costo per ogni giornata di lezione è di € 10,00 a persona.

13/12/2017 - Mercoledì
Imparare ad usare Internet

Chi intende partecipare deve dare la propria adesione almeno 1 settimana prima della data del corso al numero di telefono 0544 506311 c/o Sede Confagricoltura Ravenna.

12/2/2018 - Lunedì
Corso su Microsoft Office Word

14/2/2018 - Mercoledì
Corso su Microsoft Office Excel

Ogni singolo corso si effettuerà solamente al raggiungimento minimo di 7 partecipanti e di un massimo di 20. Nel caso si superassero i 20 partecipanti si valuterà eventualmente, in seguito, di fissare un'ulteriore data per lo stesso corso.

RICHIESTE DI FINANZIAMENTO E DURC

Si ricorda ai soci che, ai fini della riscossione di finanziamenti, contributi a fondo perduto, agevolazioni contributive ed ogni altra forma di incentivo, l'azienda deve essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali.

Gli enti preposti alla concessione dei suddetti contributi provvedono, anche in fase istruttoria, al controllo della regolarità contributiva del richiedente, ed in caso di emissione di un DURC non regolare non procederà all'erogazione di quanto richiesto dall'azienda.

A fronte di quanto sopra si invitano i soci a segnalare tempestivamente agli uffici di Confagricoltura l'eventuale irregolarità dei versamenti onde evitare il rigetto delle pratiche di richieste finanziamento.

Terreni a riposo, le novità per il 2018

Il Reg. 2017/1155 introduce la possibilità di ridurre da otto mesi a sei mesi il periodo in cui il terreno deve essere lasciato a riposo in un determinato anno civile, con lo scopo di evitare l'insorgere di incendi sugli stessi a seguito delle condizioni climatiche particolarmente siccitose degli ultimi anni. Il decreto ministeriale raccoglie questa opportunità, quindi, dal 1° gennaio 2018, "per terreno a riposo si intende un seminativo, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi a partire dal 1° gennaio e fino al 30 giugno dell'anno di domanda".

Al di là delle novità, una caratteristica che contraddistingue il terreno a riposo è il fatto che da esso non si deve ottenere alcuna produzione agricola, quindi non si può raccogliere il foraggio e non si può pascolare. Il terreno lasciato a riposo prevede una gestione che può avvenire in tre modi diversi, terreno nudo privo di vegetazione, terreno coperto da vegetazione spontanea, terreno seminato esclusivamente per la

produzione di piante da sovescio o per la produzione di compost, ammendanti o fertilizzanti naturali.

Occorre però fare attenzione alle norme della condizionalità che, in sintesi, prevedono che i terreni a riposo localizzati in pianura possono essere anche "nudi", mentre se sono localizzati in collina o montagna e in assenza di sistemazioni idrauliche (quindi con il rischio di fenomeni erosivi) devono prevedere una copertura vegetale durante tutto l'anno.

Sui terreni a riposo utilizzati come aree d'interesse ecologico è vietato lo sfalcio e ogni altra operazione di gestione del suolo, nel periodo compreso fra il 1° marzo e il 30 giugno di ogni anno (prima della modifica della durata di sei mesi anziché otto, questa data era il 31 luglio).

La riduzione a sei mesi del periodo di riposo consente agli agricoltori di ottenere una produzione agricola dal 1° luglio oppure di preparare il terreno per le colture dell'anno successivo.

MOD. 26 DENUNCIA DI VARIAZIONE CULTURALE

Si ricorda che entro il 31/01/2018 è necessario comunicare all'Agenzia delle Entrate (Territorio), attraverso la compilazione del Modello 26, le variazioni culturali effettuate nell'anno 2017, specialmente gli abbattimenti degli impianti arborei.

Si invitano pertanto gli associati interessati a contattare i nostri uffici per fissare un appuntamento per la redazione della pratica.

ATTENZIONE: per chi ha presentato Domanda Unica nel 2017, è possibile che Agrea e la Regione Emilia Romagna trasmettano i dati relativi al piano culturale anno 2017, contenuti in Domanda Unica all'Agenzia delle Entrate, per cui occorre valutare caso per caso se fare il Modello 26 o meno.

SEMINE AUTUNNALI, DA PROGRAMMARE CON UN'ATTENZIONE PARTICOLARE AL "GREENING"

Il pagamento "verde" o *greening* è la seconda componente del sostegno della Pac, con una percentuale del 30% delle risorse finanziarie. Gli agricoltori sono tenuti ad applicare sui loro ettari ammissibili **tre pratiche agricole benefiche** per il clima e l'ambiente:

1. Diversificazione delle colture;
 2. Mantenimento dei prati permanenti;
 3. Presenza di un'area di interesse ecologico.
- Le tre pratiche agricole vanno rispettate congiuntamente, i **terreni a seminativo** devono rispettare la diversificazione e la presenza di un'area di interesse ecologico.

Diversificazione

L'impegno del *greening* che influisce maggiormente sulle scelte colturali è la **diversificazione delle colture**. Questo impegno prevede la presenza di:

- almeno **due** colture nelle aziende la cui superficie a seminativo è compresa **tra 10 e 30 ha**, nessuna delle quali copra più del 75% della superficie a seminativo;
- almeno **tre** colture nelle aziende la cui superficie a seminativo è **superiore a 30 ha**, con la coltura principale che copre al massimo il 75% della superficie a seminativo e le due colture principali sommate assieme al massimo il 95%.

Quindi **fino a 10 ettari** a seminativo, l'agricoltore non ha obblighi di diversificazione. Si precisa che anche l'**erba medica** coltivata in purezza o miscelata esclusivamente con altre leguminose è considerata "coltura" facente parte del sistema di rotazione azienda-

le e quindi deve rispettare la diversificazione. Gli impegni della diversificazione non si applicano, oltre che nelle aziende con superfici a seminativo inferiore a 10 ettari, anche alle aziende rientranti nei seguenti casi:

- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o di piante erbacee da foraggio e/o sono tenuti a riposo a condizione che la superficie complessiva dei seminativi non sottoposti a tali utilizzi (superficie residua) non superi i 30 ettari;
- se più del 75% della superficie agricola ammissibile è costituita da prato permanente, utilizzata per la produzione di piante erbacee da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse (es. riso) o sottoposta a una combinazione di tali impieghi, a condizione che la superficie complessiva dei seminativi non sottoposti a tali utilizzi (superficie residua) non superi i 30 ettari;
- se oltre il 50% della superficie dichiarata a seminativo non è stata inserita dall'agricoltore nella propria domanda di aiuto dell'anno precedente e quando i seminativi risultano coltivati nella loro totalità con una coltura diversa da quella dell'anno civile precedente.

Area di interesse ecologico

L'altro impegno del *greening* che influisce maggiormente sulle scelte colturali è l'obbligo di destinare una quota del **5% dei seminativi** dell'azienda ad **aree di interesse ecologico**, o *ecological focus area* (EFA).

Tale impegno è obbligatorio per le aziende con una superficie a seminativo superiore a **15 ettari**. L'agricoltore può scegliere tra diverse tipologie di **area di interesse ecologico**, tra cui ricordiamo i **terreni lasciati a riposo e le superfici con colture azotofissatrici** (es.: erba medica, pisello, soia, fagiolo e fagiolino, ecc. ...), quest'ultime soggette a fattore di ponderazione 0,7 (ossia 1 ettaro di coltura azotofissatrice corrisponde a 700 mq. di EFA). Sono esclusi dal rispettare l'obbligo di EFA le aziende:

- con superficie a seminativo inferiore o uguale a 15 ettari;
- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o di piante erbacee da foraggio, per terreni lasciati a riposo, investiti a colture leguminose o sottoposti ad una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che la superficie complessiva dei seminativi non sottoposti a tali utilizzi (superficie residua) non superi i 30 ettari;
- se più del 75% della superficie agricola ammissibile è costituita da prato permanente, utilizzata per la produzione di piante erbacee da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse (es. riso) o sottoposta a una combinazione di tali impieghi, a condizione che la superficie complessiva dei seminativi non sottoposti a tali utilizzi (superficie residua) non superi i 30 ettari.

L'agricoltura biologica è considerata pratica equivalente d'inverdimento, favorevole all'ambiente, per cui sostituisce gli obblighi del *greening*.

Il mancato rispetto del *greening* comporta l'applicazione di sanzioni amministrative che dal 2017 vanno ad intaccare anche gli altri pagamenti oltre che la perdita del pagamento *greening* stesso.

Efa-azotofissatrici e terreni a riposo, divieto di uso dei prodotti fitosanitari

Dal 1° gennaio 2018 entra in vigore il Reg. 2017/1155 del 15 febbraio 2017 (modifica del Reg. 639/2014) che rivede alcuni importanti aspetti come il *greening*.

Il tema di maggiore attenzione è il divieto di utilizzare prodotti fitosanitari nelle colture azotofissatrici, inserite nella Domanda Pac come aree ecologiche (Efa).

Il divieto di utilizzo dei prodotti fitosanitari riguarda tutte le Efa tra le quali le **colture azotofissatrici e i terreni a riposo**.

Questo divieto, fortemente voluto dalla componente ambientalista della Commissione europea e del Parlamento europeo, ha l'obiettivo di salvaguardare la biodiversità nelle Efa. Si afferma che le Efa, che hanno una finalità ecologica finalizzata alla biodiversità, non possono essere oggetto di trattamenti fitosanitari che ne ridurrebbero il raggiungimento degli obiettivi.

Il divieto di utilizzo dei prodotti fitosanitari per le Efa è stato molto criticato dagli Stati membri, perché difficilmente controllabile e perché andrebbe oltre i principi stabiliti nel regolamento di base. Ciononostante la modifica è stata adottata. Il dibattito è stato molto acceso, in un primo momento la Commissione Agricoltura del Parlamento europeo (Comagri) aveva bocciato, a larga maggioranza, la proposta di vietare l'uso di prodotti fitosanitari sulle Efa. Tuttavia l'ulti-

ma parola spettava al Parlamento europeo in seduta plenaria che, a giugno 2017, per soli 13 voti di differenza, ha sancito il divieto d'utilizzo dei prodotti fitosanitari per le Efa. Indipendentemente da quanto spiegato, **la norma è ormai approvata e va applicata dal 2018.**

Le **colture azotofissatrici** utilizzabili come aree di interesse ecologico sono quelle stabilite dal decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014, le più diffuse nella nostra zona sono: erba medica, soia, pisello, cece, fagiolino, ecc. ..., ma anche per i **terreni a riposo**, indicati in Domanda Pac come Efa, vige il divieto di utilizzo dei prodotti fitosanitari. In questo caso tuttavia il problema è facilmente risolvibile, in quanto si può ricorrere alla trinciatura, in sostituzione dei trattamenti con prodotti fitosanitari.

L'agricoltore dovrà adattarsi al divieto di utilizzo dei prodotti fitosanitari. Per gli agricoltori che utilizzano l'erba medica come Efa, in taluni casi il problema può essere risolto in quanto l'erba medica può essere coltivata anche senza necessità di trattamenti, è invece insuperabile per la soia, pisello, fagiolino, cece, visto che il divieto dei trattamenti, in particolare il diserbo, compromette la resa produttiva e l'economicità di tali colture.

Quindi in questa situazione l'agricoltore può utilizzare altre colture azotofissatrici

come l'erba medica che può essere coltivata efficacemente anche senza l'utilizzo dei prodotti fitosanitari; utilizzare i terreni a riposo, nel rispetto delle nuove regole adottate dal 2018 (vedi articolo "**Terreni a riposo, le novità per il 2018**"); utilizzare gli elementi caratteristici del paesaggio, allo scopo di soddisfare l'impegno delle Efa, ma quest'ultima possibilità sappiamo essere di difficile applicazione con il rischio del mancato raggiungimento dell'obiettivo che a sua volta comprometterebbe il contributo *greening*.

Un'altra novità è la possibilità che i miscugli di colture azotofissatrici e altre piante possano essere qualificate come Efa a condizione che sia assicurata la predominanza delle colture azotofissatrici nei miscugli. La possibilità di utilizzare miscugli di colture azotofissatrici e altre piante è molto interessante, ad esempio in erbai autunnali di leguminose e graminacee. Questa nuova possibilità consente di ampliare le opportunità di soddisfacimento dell'impegno delle Efa, attraverso erbai che possono essere coltivati senza impiego di prodotti fitosanitari e possono essere valorizzati in aziende zootecniche oppure negli impianti a biogas. La predominanza riguarda il numero delle piante in campo, che deve essere per almeno il 51% costituite da colture azotofissatrici. Il problema si pone in sede di controllo, affidato ad Agea e agli Organismi pagatori. Attualmente Agea non ha ancora fissato i metodi di controllo, che comunque si basano sulle verifiche in campo.

Verifiche ed utilizzo in sicurezza dei carri raccogli frutta

Incontro tecnico sulle recenti modifiche normative relative al settore

Nella mattinata di Lunedì 16 ottobre si è svolto un seminario a Bologna (sede regionale "Terza Torre", sala XX maggio 2012), in viale della fiera n° 8, per affrontare con i tecnici del settore le modifiche normative circa l'uso dei carri per la raccolta della frutta.

Durante il seminario si è discusso sulle norme che riguardano il settore e sulla necessità di eventuali aggiornamenti, con riferimento anche alle indicazioni circa le verifiche e le abilitazioni richieste.

La mancanza di una specifica norma europea armonizzata ha alimentato diverse interpretazioni sulle modalità di costruzione dei carri raccogli frutta; ora con l'imminente pubblicazione di una specifica norma armonizzata sta cambiando il quadro normativo. Di seguito riportiamo le principali modifiche e integrazioni previste dalla nuova normativa.

Ogni macchina dovrà essere dotata di un segnale visivo e acustico, percepibile almeno dal conducente, per segnalare che l'inclinazione della macchina si sta avvicinando alla pendenza massima operativa, indicata nel manuale di istruzioni del costruttore. Inol-

tre, in fase di spostamento con la piattaforma sollevata, la macchina dovrà essere munita di un dispositivo che interrompe automaticamente il movimento di autodislocazione quando viene raggiunta la massima pendenza operativa e che impedisce movimenti che possono comportare instabilità. Il riavvio degli spostamenti sarà consentito solo quando la stabilità è di nuovo assicurata.

Le macchine dovranno essere stabili sia con piattaforma in posizione sollevata sia in fase di trasporto, perciò a tale scopo devono essere superati specifici test di stabilità statica e di stabilità dinamica.

Verranno richiesti dispositivi di comando per ridurre il rischio di ribaltamento e di superamento delle sollecitazioni ammesse: un sistema di rilevamento del carico e di regolazione della posizione di sollevamento oppure una regolazione della posizione di sollevamento con criteri avanzati di stabilità e sovraccarico.

Il sistema di rilevamento del carico dovrà operare rilevando appunto il carico totale sulla piattaforma e su balconcino. Sarà costituito da una luce rossa lampeggiante e

da un segnale acustico e si attiverà quando il carico avrà raggiunto il carico nominale. Per evitare il ribaltamento della piattaforma di lavoro mobile elevabile o il superamento delle sollecitazioni ammesse, le posizioni della struttura estensibile dovranno essere regolate automaticamente tramite arresti meccanici o dispositivi di limitazione non meccanici.

Per la protezione contro i pericoli legati ai movimenti della struttura estensibile della macchina, oltre alle distanze di sicurezza (EN 349) o alla presenza di un riparo rigido o flessibile (EN ISO 13857), sarà possibile adottare un'altra soluzione: il movimento della struttura verso il basso si arresterà automaticamente attraverso un dispositivo di sicurezza in una posizione in cui, tra le estremità esterne delle forbici, la distanza verticale non sia inferiore ai 500mm, in modo da impedire lo schiacciamento e il cesoiamento delle dita. Un ulteriore spostamento verso il basso avverrà con un comando da parte dell'operatore, accompagnato da un avviso acustico e visivo.

Inoltre, dovrà essere installato un dispositivo di protezione per rilevare la presenza di una persona: esso deve essere efficace solo durante l'abbassamento e, quando azionato, deve interrompere il movimento pericoloso della piattaforma. In seguito, la riattivazione del movimento avverrà solo dopo la disattivazione del dispositivo e con un'operazione da parte dell'operatore.

Per la protezione contro il pericolo di caduta, i parapetti della piattaforma devono prevedere un corrente superiore alto almeno 1,0 m, un corrente intermedio di 0,55 m e un dispositivo fermapiede costituito da un tubolare. Ai lati della piattaforma, i parapetti devono essere inclinati o inclinabili fino a 10° verso l'esterno.

Ai punti di accesso per l'operatore e per i bins non è richiesto l'arresto al piede, ma un tubolare estensibile.

Un solo operatore alla volta può accedere alla piattaforma tramite aperture standard e deve essere possibile tener aperte le protezioni con una sola mano per l'accesso.

I movimenti di una macchina possono e dovranno avvenire solo se i comandi sono attivati. Questi, quando rilasciati, devono tornare automaticamente in posizione neutra. La funzione di avanzamento può avvenire in modalità automatica, dopo l'attivazione di un comando dedicato, e può procedere dopo il rilascio del comando alle seguenti condizioni:

- la velocità della macchina deve essere automaticamente limitata a 0,35 m/s;
- deve essere garantita la presenza del conducente in prossimità del posto di guida attraverso, ad esempio, un tappetino sensibile alla pressione, un sensore ottico ecc, ma se la presenza del conducente non è più rilevata, tutti i movimenti motorizzati devono fermarsi e il loro riavvio deve essere possibile solo con un'azione intenzionale;
- deve esserci un comando di arresto di emergenza per ogni postazione di lavoro;
- un segnale ottico deve indicare che la macchina è in "modalità automatica".

Quando la piattaforma inizierà a muoversi in retromarcia si dovrà attivare un segnale acustico che si mantiene per tutta la durata dello spostamento all'indietro; inoltre essa dovrà essere dotata di telecamera posteriore affinché l'operatore abbia una chiara visione della zona di pericolo dietro la macchina. Le macchine agricole raccogli frutta rientrano tra le attrezzature di lavoro contenute nell'allegato VII D.Lgs. 81/08 nella categoria "ponti sospesi e relativi argani", soggette a verifica periodica biennale.

Dal 23 maggio 2012 la gestione delle verifiche periodiche dei carri raccogli frutta passa dal Ministero del Lavoro all'INAIL, passaggio che si estende anche alle macchine marcate CE immesse sul mercato precedentemente al 23 maggio 2012.

Essendo ancora in vigore il D.M. 04/03/1982, rimane ancora valida la procedura di omologazione per i carri raccogli frutta non marcati CE, la cui competenza è del Ministero del Lavoro, mentre è affidata all'INAIL la gestione della banca dati delle nuove immatricolazioni e riconversioni delle matricole attribuite dal M.L. per le macchine non marcate CE.

Da un punto di vista legislativo, i carri raccogli frutta rientrano nella più generale definizione di piattaforme di lavoro mobili elevabili, formulata dall'Accordo 22 febbraio 2012 - Individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma

5, D.Lgs. 81/2008) al punto 1.1 dell'allegato A. Il Gruppo di Lavoro Macchine e Impianti e Agricoltura del Coordinamento Tecnico delle Regioni ritengono pertanto che, per gli utilizzatori dei carri raccogli frutta, gli obblighi formativi siano ricompresi in quelli previsti per l'utilizzo delle Piattaforme di lavoro mobili elevabili.

Nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possano essere eseguiti in condizioni di sicurezza, a partire da un luogo adatto allo scopo, devono essere scelte le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure.

A tal proposito, durante il seminario, si è discusso a lungo sull'uso del dispositivo di imbrago durante i lavori sulla piattaforma mobile elevabile che, secondo il parere dei lavoratori presenti, è considerato un ostacolo ai movimenti e alle operazioni lavorative: si è affermato perciò che nella nuova norma specifica che verrà pubblicata a breve sembra non sarà più obbligatorio l'uso dell'imbracatura.

Montanari Dott. Giorgio, Fabbri Sofia - Studio Labhor

PROBLEMATICHE SU RICHIESTE DURC

Si ricorda ai soci che, in fase istruttoria, la Regione richiede in autonomia il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Per le società di persone la regolarità contributiva, non solo viene chiesta per la società, ma anche per tutti i soci, indipendentemente dalla loro effettiva iscrizione agli elenchi dei lavoratori autonomi. Tale prassi ha creato un'anomalia nel sistema di evasione delle pratiche, in quanto, per i soci non iscritti come lavoratori autonomi, l'INPS non può rilasciare alcuna regolarità contributiva, segnala alla Regione la mancata iscrizione del socio e segnala che avvierà la procedura di accertamento al fine di verificare la correttezza della mancata iscrizione, senza quantificare i tempi. Ad oggi tale fenomeno ha provocato un ritardo nell'evasione delle pratiche.

ENAPA

SERVIZI DI PATRONATO

Ricordiamo qui di seguito i principali servizi offerti dal patronato ENAPA:

- Assistenza e consulenza per il riconoscimento del diritto su ogni tipologia di pensione erogata dall'INPS e dagli altri Istituti previdenziali; consulenza sul diritto, calcolo del diritto e dell'importo.
- Pratiche di ricostituzione, riliquidazione e ricalcolo pensione; verifica e rettifica delle pensioni già liquidate; sistemazione delle posizioni assicurative dei lavoratori e pratiche di prestazioni temporanee (disoccupazione, assegni familiari, maternità) e pratiche previdenziali in genere.
- Assistenza e consulenza per le pratiche di infortunio sul lavoro e malattie professionali.
- Servizi alle famiglie per tutelare i diritti

delle categorie disagiate, i portatori di handicap e invalidi civili. In particolare, i servizi per la valorizzazione dell'individuo e della famiglia riguardano:

- assistenza per il riconoscimento delle provvidenze agli invalidi civili, orfani;
- sordomuti, ciechi civili
- indennità di accompagnamento
- misure a sostegno della maternità
- misure di sostegno agli anziani e alle persone non autosufficienti.

Chi lo desidera può contattare i nostri uffici nella sede di Ravenna in Via della Lirica, 61 - tel. 0544 506335/11 oppure nelle sedi di Lugo in Via Piratello, 68 - tel. 0545 22844 e di Faenza in Via Soldata, 1 - tel. 0546 32111.

La Cassa
Gestioni Patrimoniali

UN VALORE NEL TEMPO

LACASSA.COM

La Cassa
CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A.
Privata e Indipendente dal 1840

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la documentazione informativa precontrattuale e la modulistica contrattuale relativa al servizio. L'investimento presenta rischi finanziari riconducibili principalmente alle eventuali oscillazioni del valore del patrimonio gestito, le quali sono legate alle variazioni di prezzo degli strumenti finanziari in cui investe la linea di gestione prescelta. Risulta pertanto possibile che l'investitore, al momento del disinvestimento, riceva un capitale inferiore a quello originariamente investito, una circostanza proporzionalmente più elevata quanto maggiore è il livello di rischio del prodotto prescelto. Per maggiori informazioni rivolgersi presso le filiali delle Banche del Gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna. (vers.FEB.2016)

Domande di disoccupazione agricola competenza anno 2017 - scadenza 30 marzo 2018

Si rammenta che la "campagna" di presentazione all'INPS delle domande di liquidazione della disoccupazione agricola di competenza per l'anno 2017 inizierà dal prossimo mese di Gennaio 2018 e terminerà tassativamente il 30 Marzo 2018.

Il Patronato ENAPA assiste anche i lavoratori agricoli ed è a disposizione per provvedere alla predisposizione e consegna della domanda nei tempi previsti.

Chi lo desidera può rivolgersi al nostro Patronato anche per il tramite dell'azienda, nella sede di Ravenna in Via della Lirica,

61 - tel. 0544 506335/11 oppure nelle sedi di Lugo in Via Via Piratello, 68 - tel. 0545 22844 e di Faenza in Via Soldata, 1 - tel. 0546 32111.

Al fine di poter garantire un miglior servizio è gradito e consigliato fissare un appuntamento e presentarsi con il modello SR 163, reperibile sul sito dell'INPS o presso i nostri uffici, compilato e timbrato dall'Istituto di Credito scelto e, coloro che intendano chiedere anche l'assegno al nucleo familiare con le dichiarazioni dei redditi proprie e dei familiari, relative ai redditi 2015 e 2016.

Infortunio breve dei coadiuvanti dei lavoratori autonomi agricoli

Dal 12.10.2017 sono entrate in vigore le nuove disposizioni che impongono a tutti i datori di lavoro e ai coadiuvanti dei lavoratori autonomi, l'obbligo di comunicare all'INAIL i dati relativi agli infortuni dei lavoratori subordinati, autonomi o ad essi equiparati, che comportino l'assenza di almeno un giorno, così come previsto dall'art. 18, c. 1, lett. r) del D. Lgs n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di

lavoro) circolare Inail n. 42/2017.

Le Sanzioni per mancata comunicazione saranno:

- per infortuni da 1 giorno a 3, escluso il giorno dell'infortunio:
minimo € 548,00 max € 1.972,00
- per infortuni oltre i 3 giorni, escluso il giorno dell'infortunio:
minimo € 1.098,00 max € 4.932,00.

COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO A FINI STATISTICI

Dal 12 ottobre u.s. sono entrati in vigore due nuovi adempimenti in capo al datore di lavoro: l'obbligo di comunicare telematicamente al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP) gli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno (escluso quello dell'evento) e la tenuta del Registro informatico degli esposti ad agenti cancerogeni e mutageni, amianto e agenti biologici, in correlazione con gli obblighi di sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti (artt. 243, 260 e 280 del decreto legislativo n. 81/2008).

Comunicazione telematica al SINP

La comunicazione al SINP è valida, per espressa previsione di legge, ai soli fini statistici e informativi e deve essere effettuata telematicamente dal datore di lavoro entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico da parte del lavoratore. La mancata comunicazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 548,00 a € 1.972,80. Preme precisare che tale adempimento è diverso dall'ordinario obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro

che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni ai fini assicurativi, che rimane in vigore con le consuete modalità.

Registro informatico

Il Registro degli esposti ad agenti cancerogeni e mutageni, amianto e agenti biologici è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il registro, fino ad ora tenuto in formato cartaceo, viene sostituito dal 12 ottobre 2017 da quello in modalità informatica.

Si sottolinea che, per quanto riguarda la comunicazione dell'infortunio che comporta un'assenza dal lavoro superiore ad un giorno, l'INAIL ha previsto una specifica procedura telematica di trasmissione dedicata al settore agricolo. Per quanto riguarda invece il "Registro di esposizione", l'INAIL ha preparato un applicativo informativo per gestire informaticamente le iscrizioni dei lavoratori esposti ed eventuali variazioni ma sembrerebbe non essere applicabile, almeno in prima battuta, al settore agricolo.

DENUNCE AZIENDALI (DA) DI VARIAZIONE

Con messaggio n. 3842 del 6 ottobre u.s. la Direzione Generale dell'INPS invita le imprese agricole che occupano manodopera dipendente a presentare le denunce aziendali (D.A.) di variazione qualora siano intervenute delle modifiche afferenti i propri dati aziendali.

La comunicazione dell'INPS è finalizzata a realizzare un aggiornamento dei dati presenti nell'archivio dei datori di lavoro agricolo, in vista del passaggio del sistema di denuncia DMAG a quello Uniemens previsto per il primo gennaio 2018.

La tariffazione dei contributi previdenziali ed assistenziali - che anche nel nuovo sistema sarà a cura dell'INPS - avverrà infatti anche avvalendosi dei dati presenti negli archivi dell'Istituto.

La presentazione della denuncia aziendale rappresenta un obbligo per i datori di lavoro agricolo che deve essere effettuato, oltre che all'inizio dell'attività, anche nel caso di modificazioni successivamente intervenute aventi "significativa" rilevanza sul fabbisogno lavorativo dell'azienda (art. 5 del d.lgs. n. 375/1993 e art. 9-ter della legge n. 608/1996).

Aliquota IVA al 4% per le paste con farine di legumi

Si segnala una recentissima risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, n. 130 del 18 ottobre 2017, che estende alla produzione di pasta fatta con farina di legumi l'applicazione dell'aliquota IVA al 4%.

L'interpello, presentato da una società che produce e commercializza prodotti alimentari è stato avvalorato da un parere rilasciato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la quale ha ricondotto il prodotto, per le sue caratteristiche merceologiche, al capitolo 19, sottovoce 190219 "paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate".

Pertanto, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che "le paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate", per le quali risulta possibile la suddetta classificazione doganale, sono inquadrabili nella più generica voce "paste alimentari", di cui al n. 15) della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, al pari delle cessioni di pasta a base di amido di mais e fecola di patate, pasta senza glutine a base di mais, riso o di mais e riso insieme, nonché pasta a base di farina di farro e quella a base di semola di kamut.

Rottamazione carichi affidati all'agente della riscossione

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16.10.2017, è stato disposto il differimento delle scadenze delle rate dei ruoli "rottamati" in pagamento lo scorso mese di luglio e settembre, al 30.11.2017. Si tratta di un intervento collocato nella più ampia riapertura della precedente rottamazione che consente inoltre, ai soggetti che ne sono stati esclusi, causa il mancato pagamento dei versamenti da effettuarsi nel periodo 1.10.2016 - 31.12.2016 (su rateazioni ordinarie), di potersene avvalere ora.

Condizione ulteriore per accedervi sono:

- **presentazione dell'istanza entro il 31.12.2017;**
- versamento in unica soluzione di dette rate scadute entro il 31.05.2018;
- pagamento, in massimo 3 rate ed entro novembre 2018, delle somme dovute in base alla nuova rottamazione. L'agente della riscossione dovrà poi comunicare, entro il 31.03.2018, l'importo ancora dovuto relativamente al debito pregresso ed entro il 31.07.2018, le somme dovute per la rottamazione.

Viene introdotta anche la possibilità di rottamare i carichi affidati all'agente della Riscossione dal **1.01.2017** e **30.09.2017**. Il contribuente che volesse attivare questa opportunità dovrà presentare apposita istanza entro il **15.05.2018**, utilizzando il modello reso disponibile sul sito web dell'Agenzia Entrate - Riscossione alla quale dovrà seguire il pagamento delle somme dovute, in massimo 5 rate, con ultima in scadenza il mese di febbraio 2019. L'agente della riscossione, dovrà informare il debitore dell'esistenza di carichi riferiti alla finestra 2017, non ancora noti al contribuente entro il 31.03.2018, nonché comunicare l'importo delle somme dovute a seguito dell'istanza entro il 30.06.2018.

Imposte e tasse - Bonus per investimenti in pubblicità - art. 57 bis del DL 50/2017 convertito in legge n. 96/2017

Nell'ambito della "manovra correttiva", il legislatore ha previsto l'inserimento del cosiddetto Bonus Pubblicità, che si sostanzia nel riconoscimento di un credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari effettuati, da imprese e lavoratori autonomi a prescindere dalla forma giuridica e dall'iscrizione ad un albo professionale. Si tratta di un'agevolazione fiscale volta ad incrementare gli investimenti in campagne pubblicitarie su media tradizionali quali giornali, televisioni e radio. Il bonus decorre dal 2018, tuttavia relativamente agli investimenti effettuati a far

data dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e cioè dal 24 giugno 2017 fino 31 dicembre 2017, l'art. 4 del D.L. n. 148 del 16/10/2017, ha stabilito che, usufruiscono del bonus le campagne pubblicitarie effettuate sulla stampa quotidiana e periodica (anche on-line). Per ottenere il beneficio è necessario che il valore degli investimenti pubblicitari effettuati superi dell'1% il valore degli analoghi investimenti sostenuti nell'anno precedente, sui medesimi mezzi di informazione; si precisa, tuttavia, che non è ancora chiarito se il calcolo deve essere effettuato distin-

guendo tra i vari mezzi di comunicazione prescelti per gli investimenti pubblicitari o se in modo cumulativo.

Il credito di imposta sarà utilizzabile solamente in compensazione e spetterà nella misura del:

- 75% del valore incrementale per imprese e lavoratori autonomi;
- 90% del valore incrementale per le piccole e medie imprese, le microimprese e le start-up innovative.

Tutti gli ulteriori dettagli riguardanti le spese ammissibili, i casi di esclusione, la procedura per la presentazione dell'istanza di fruizione, la documentazione richiesta e i successivi controlli saranno descritti in un prossimo Decreto Ministeriale che dovrebbe essere pubblicato nei prossimi giorni.

SCADENZARIO DICEMBRE

18 lunedì

I.R.P.E.F. sostituti d'imposta: versamento ritenute operate su retribuzioni e compensi corrisposti nel mese precedente; versamento ritenute d'acconto operate su compensi erogati nel mese precedente per lavoro autonomo e provvigioni.

I.N.P.S.: pagamento contributi lavoratori dipendenti tramite F24 del mod. DM 10/M; versamento del contributo su emolumenti corrisposti per collaborazioni coordinate continuative; versamento tramite F24 del DM 10/M della ritenuta giornaliera eseguita sugli emolumenti corrisposti nel mese precedente a dipendenti che percepiscono indennità pensionistiche non cumulabili con le retribuzioni.

I.N.P.S.: pagamento dei contributi degli operai OTD e OTI relativi al secondo trimestre 2016

I.V.A.: versamento dell'imposta per i contribuenti mensili (iva mese novembre 2017);

I.M.U./T.A.S.I.: versamento del saldo imu e tasi per l'anno 2017.

27 mercoledì

E.N.P.A.IA.: presentazione mod. DIPA/01 e pagamento contributi afferenti al mese precedente. **L'invio deve essere effettuato esclusivamente in via telematica.**

I.V.A.: versamento acconto iva per i contribuenti mensili e trimestrali

Ultimo giorno del mese

UNIEMENS - Unificazione DM10 ed Emens - **Termine ultimo** per la trasmissione telematica delle informazioni relative agli impiegati/dirigenti e collaboratori per le **paghe del mese di novembre 2017.**

NOTA BENE: le scadenze indicate sono suscettibili di modifica anche dell'ultima ora, l'Unione quindi non si assume nessuna responsabilità in ordine a danni civili e/o penali derivanti da errata indicazione delle scadenze. Nel dubbio vi invitiamo a prendere contatto con i nostri Uffici per sincerarvi dell'esattezza dei dati indicati.

L'Agricoltore Ravennate

*una «finestra aperta»
sul mondo
agricolo romagnolo*

NOSTRI LUTTI

È deceduto

il Sig. **Tullo Minzoni**
di Ravenna

Nostro associato

Ai familiari porgiamo
le più sentite condoglianze

T7.165S

Tutto l' S-senziale del T7

Promozione valida fino al
31 DICEMBRE 2017

Tuo a partire da
66.000 euro con:

- Assale sospeso Terraglide™
- Cabina ammortizzata
Comfort Ride™
- 165 CV di potenza massima
- Trasmissione Range Command™
con 6 marce sotto carico

Offerta valida sulle unità a stock fino a esaurimento scorte
e presso i concessionari New Holland aderenti all'iniziativa.
Le immagini contenute in questa pagina sono fornite a titolo indicativo.



Concessionario per le Province
di Ravenna e Bologna



Sede Centrale COTIGNOLA
Via Madonna di Genova 39
tel. 0545 906012

Filiale di FAENZA
Via Soldata 1
tel. 0546 634437

Filiale di BOLOGNA
Via Saliceto 44 (Castel Maggiore)
tel. 0545 906033

www.conorzioagrarioravenna.it

**L'Agricoltore
Ravennate** CONAGRICOLTURA

